

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06135/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2023, proposto da Laura Petrino, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – Direzione Palermo, Commissione Giudicatrice n.3, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti nonché adozione di ogni altra misura cautelare idonea, nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) Dell'Avviso recante i risultati della prova orale sostenuta in data 17.03.2023

presso l'I.I.S. "L.Sciascia" sito in Contrada Muti - Sant'Agata di Militello (ME) alle ore 15,00 nell'ambito del Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 e D.D. 23/2022 – classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”, per come affisso in sede d'esame in pari data;

2) Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 3 nonché di ogni atto inerente l'indizione delle prove orali A046 nella parte di interesse;

3) Del decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la prova orale c.d.c. A046 , per come successivamente integrato/rettificato, nella parte in cui non viene previsto un tecnico-informatico;

4) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova orale A046 sostenuta dalla ricorrente;

5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; b) il Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; c) il quadro di riferimento di valutazione per la prova orale pubblicato sul sito del USR resistente e in riferimento alla classe di concorso A046, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d) gli atti inerenti la valutazione dei titoli e le Graduatorie pubblicate eventualmente nelle more del presente giudizio;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al successivo step della procedura di concorso, o, in alternativa, a ripetere la prova orale innanzi ad una Commissione

diversamente formata e da rinominarsi.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ai limitati fini cautelari, che non si possa formulare una prognosi positiva sull'accoglimento del ricorso, perché nell'ambito dello stesso sembra richiedersi un giudizio del Tribunale sulle prove orali della ricorrente essenzialmente sostitutivo di quello della Commissione esaminatrice;

Ritenuto che in ogni caso la posizione della ricorrente potrà se del caso essere tutelata anche a seguito della decisione di merito, con ricostruzione della carriera qualora l'esito del giudizio sia positivo, il che fa venire meno qualsiasi esigenza cautelare;

Ritenuto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di una posizione utile nella graduatoria contestata, da effettuarsi per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover rinviare tutte le altre questioni, anche di rito, alla decisione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la richiesta di provvedimenti cautelari e dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Spese rinviate al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO